

Repertorio n.47340

Fascicolo n.15201

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici, del Mese di Aprile.

**(12/04/2021)**

In Sesto Fiorentino, Viale Machiavelli n. 11.

Davanti a me Dr. TOMMASO MAURANTONIO, notaio in Sesto Fiorentino ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,  
sono comparsi

- **CARULLO ELISABETTA MARIA LUISA**, nata a Stefanaconi (VV) il giorno 22 ottobre 1966, residente a Sesto Fiorentino (FI), Via della Barbottina n.4/1, codice fiscale dichiarato CRL LBT 66R62 I945M;

- CIAPPELLI STEFANO, nata a Firenze (FI) il giorno 4 giugno 1955 domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, legale rappresentante della società, costituita in Italia, "**SPAZIO REALE GROUP - IMPRESA SOCIALE - ETS**" (già "FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE", denominazione modificata con verbale del Consiglio di Amministrazione a mio rogito in data odierna, in corso di iscrizione al Registro delle Imprese competente), con sede in Campi Bisenzio (FI), Frazione San Donnino, Via San Donnino n.4/6, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05483450481, R.E.A. numero 557127, in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

**ART. 1) CONSENSO**

E' costituita da "SPAZIO REALE GROUP - IMPRESA SOCIALE - ETS" una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "**SPAZIO REALE FORMAZIONE - IMPRESA SOCIALE SRL - ETS**".

**ART. 2) SEDE**

La sede della società è fissata in Campi Bisenzio (FI).

Ai soli fini dell'art. 111 *ter* disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in Via San Donnino n.4/6.

**ART. 3) DURATA**

La società avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno trentuno dicembre duemilasettanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**ART. 4) ORGANO AMMINISTRATIVO**

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà gestita e amministrata da un Amministratore unico, che dura in carica a tempo indeterminato, nella persona di **CARULLO ELISABETTA MARIA LUISA**, come sopra costituita, la quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il compenso dell'organo amministrativo verrà stabilito con successiva decisione dei soci.

**ART. 5) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila/00) e viene interamente sottoscritto e versato in denaro dall'unico socio in data odierna come subito appresso indicato.

CARULLO ELISABETTA MARIA LUISA, nella sua qualità di Amministratore unico, come sopra nominata e costituita, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero capitale sociale e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla società una volta che la stessa sia stata iscritta nel competente Registro delle Imprese e a versare il citato importo su detto conto.

Ai sensi dell'art. 2464, comma 4, cod. civ., le parti comparenti dichiarano che i conferimenti in denaro vengono pagati mediante assegno circolare non trasferibile n.3305544894-02 emesso il 9 aprile 2021 da Intesa Sanpaolo.

**ART. 6) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE**

Le norme relative al funzionamento della società sono stabilite nei patti sociali, che vengono approvati dall'unico socio nel testo che si allega al presente atto **sub A).**

La società ha per oggetto:

La Società, in conformità a quanto disposto dal d. lgs 03/07/2017 n. 117, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera nel settore dell'istruzione ed ha per scopo l'istruzione, l'orientamento, la formazione e la promozione professionale di persone in situazioni di disagio e non, mirando ad una educazione culturale, sociale dell'individuo al fine di un suo inserimento dinamico e di una efficace promozione nella vita civile ed economica, mediante lo svolgimento di ogni e qualsiasi altra attività comunque diretta ad assicurare il fine sociale.

La Società esercita in via stabile e principale l'attività economica organizzata al fine della produzione e/o scambio di beni e servizi di utilità sociale nel settore:

- dell'educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche e integrazioni;
- dell'educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni;
- formazione terziaria non universitaria, universitaria e post-universitaria;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- condivisione di spazi lavorativi (coworking);
- turismo sociale;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Società, escluso ogni scopo lucrativo, svolge ogni altra attività mobiliare e immobiliare funzionalmente connessa agli scopi enunciati e persegue i propri fini statutari sia sul territorio nazionale, sia a livello internazionale.

La Società, per conseguire le proprie finalità statutarie, può svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) progettare, promuovere e attivare corsi di formazione formale e informale, sia nell'ambito della formazione professionale (tecnica-professionalizzante, tecnica-trasversale e manageriale) e dell'apprendistato che in ambito socio-umanistico e in quello dell'istruzione, nonché corsi di orientamento al lavoro destinati a adolescenti, giovani e adulti;
- b) promuovere servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendi-

mento e all'istruzione scolastica;

- c) progettare e realizzare corsi di formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e di formazione e istruzione professionale (le FP);
- d) elaborare ed erogare percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati;
- e) gestire iniziative anche stabili finalizzate ai minori, come Centri Gioco Educativi; nonché iniziative di accompagnamento e sostegno per adolescenti e giovani, per coppie e famiglie, anche in difficoltà;
- f) svolgere servizi al lavoro e promuovere politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale;
- g) svolgere attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati; svolgere servizi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro e di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- h) aggiornare e specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; per sostenere progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore;
- i) erogare percorsi in ambito della formazione continua, al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita;
- j) promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico (personale ATA) ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
- k) promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di strumenti digitali e multimediali;
- l) nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria, sia in proprio sia tramite terzi, l'Impresa Sociale potrà realizzare attività didattica e formativa universitaria e post-universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale.

La Società, per conseguire le proprie finalità statutarie, può svolgere tutte le attività previste dalle normative nazionali e regionali del settore.

La Società può, inoltre, collaborare con Enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, o sopranazionali, anche stipulando apposite convenzioni e appendici; può approfondire le conoscenze ed i rapporti internazionali e partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche che le pubbliche autorità assumeranno nei campi di competenza della Società, con speciale attenzione alle problematiche sopra indicate. La Società in ordine ai propri scopi, può federarsi ad ogni livello con organismi aventi finalità uguali o analoghe.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di

beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

**ART. 7) PRIMO ESERCIZIO**

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 dicembre 2021.

**ART. 8) SPESE**

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, ammontanti approssimativamente a euro 1.850,00 (milleottococinquanta/00), sono a carico della società.

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine.

Sottoscritto alle ore sedici e trenta.

F.to Elisabetta Maria Luisa Carullo

F.to Stefano Ciappelli

F.to Tommaso Maurantonio Notaio sigillo

\* \* \* \*

E' copia conforme all'originale

per uso consentito dalla legge

Sesto Fiorentino, lì 21 aprile 2021

**Allegato "A" all'atto Rep. n.47340/15201**

**Statuto di impresa sociale  
costituita come società a responsabilità limitata**

**Articolo 1 - Denominazione**

La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n. 112 e in quanto compatibili anche le disposizioni del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del terzo settore (CTS), denominata "**Spazio Reale Formazione – Impresa sociale Srl - ETS**" è regolata dal presente Statuto, dal codice civile e dalle leggi regolative degli enti non profit.

L'indicazione d'Impresa Sociale è utilizzata negli atti e nella corrispondenza mentre, l'indicazione di ETS sarà adottata solo con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede in Campi Bisenzio (FI) Via San Donnino n.4/6 e può istituire delegazioni sia in Italia che all'estero mediante delibera dell'organo amministrativo.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, l'organo amministrativo ne deposita apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituiti su tutto il territorio nazionale e all'estero, delegazioni e uffici distaccati, nominandone il Responsabile. L'Assemblea può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al Responsabile locale così nominato.

All'organo amministrativo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici distaccati.

**Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

**Articolo 4 - Oggetto**

La Società non ha scopo di lucro.

La Società, in conformità a quanto disposto dal d. lgs 03/07/2017 n. 117, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera nel settore dell'istruzione ed ha per scopo l'istruzione, l'orientamento, la formazione e la promozione professionale di persone in situazioni di disagio e non, mirando ad una educazione culturale, sociale dell'individuo al fine di un suo inserimento dinamico e di una efficace promozione nella vita civile ed economica, mediante lo svolgimento di ogni e qualsiasi altra attività comunque diretta ad assicurare il fine sociale.

La Società esercita in via stabile e principale l'attività economica organizzata al fine della produzione e/o scambio di beni e servizi di utilità sociale nel settore:

- dell'educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche e integrazioni;
- dell'educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro

ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni;

- formazione terziaria non universitaria, universitaria e post-universitaria;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturale e del paesaggio;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- condivisione di spazi lavorativi (coworking);
- turismo sociale;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Società, escluso ogni scopo lucrativo, svolge ogni altra attività mobiliare e immobiliare funzionalmente connessa agli scopi enunciati e persegue i propri fini statutari sia sul territorio nazionale, sia a livello internazionale.

La Società, per conseguire le proprie finalità statutarie, può svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) progettare, promuovere e attivare corsi di formazione formale e informale, sia nell'ambito della formazione professionale (tecnica-professionalizzante, tecnica-trasversale e manageriale) e dell'apprendistato che in ambito socio-umanistico e in quello dell'istruzione, nonché corsi di orientamento al lavoro destinati a adolescenti, giovani e adulti;
- b) promuovere servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica;
- c) progettare e realizzare corsi di formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e di formazione e istruzione professionale (le FP);
- d) elaborare ed erogare percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati;
- e) gestire iniziative anche stabili finalizzate ai minori, come Centri Gioco Educativi; nonché iniziative di accompagnamento e sostegno per adolescenti e giovani, per coppie e famiglie, anche in difficoltà;
- f) svolgere servizi al lavoro e promuovere politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale;
- g) svolgere attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati; svolgere servizi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro e di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- h) aggiornare e specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; per sostenere progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore;
- i) erogare percorsi in ambito della formazione continua, al fine di assicurare il

diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita;

j) promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico (personale ATA) ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

k) promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di strumenti digitali e multimediali;

l) nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria, sia in proprio sia tramite terzi, l'Impresa Sociale potrà realizzare attività didattica e formativa universitaria e post-universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale.

La Società, per conseguire le proprie finalità statutarie, può svolgere tutte le attività previste dalle normative nazionali e regionali del settore.

La Società può, inoltre, collaborare con Enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, o sopranazionali, anche stipulando apposite convenzioni e appendici; può approfondire le conoscenze ed i rapporti internazionali e partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche che le pubbliche autorità assumeranno nei campi di competenza della Società, con speciale attenzione alle problematiche sopra indicate. La Società in ordine ai propri scopi, può federarsi ad ogni livello con organismi aventi finalità uguali o analoghe.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

#### **Articolo 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 15.000,00.= (quindicimila/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

#### **Articolo 6 - Finanziamenti**

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società – in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

#### **Articolo 7 - Diritti dei soci**

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, d.lgs. 112/2017.

#### **Articolo 8 - Quote**

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo articolo.

#### **Articolo 9 – Ammissione ed esclusione del socio**

L'ammissione o l'esclusione di un socio spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre novanta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante.

I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

#### **Articolo 10 – Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) la definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- i) l'assunzione di mutui.

Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

#### **Articolo 11 - Assemblea**

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio



sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

L'assemblea è presieduta dal rappresentante della società, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

### **Articolo 12 – Amministrazione**

La Società può essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale composto da un massimo di tre membri nominati dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

### **Articolo 13 – Rappresentanza in Consiglio di Amministrazione**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 17. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto – ai sensi dell'art. 11 – sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può dotarsi di un apposito Regolamento interno che stabilisce le modalità di funzionamento degli Organi della Società.

#### **Articolo 14 – Collegio Sindacale**

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due

supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

#### **Articolo 15 – Revisione legale dei conti**

L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso e la durata.

Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

#### **Articolo 16 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e il bilancio sociale della stessa, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della normativa in materia.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio, il suddetto documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale dell'impresa sociale ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

#### **Articolo 17 - Utili**

La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, ove di questi sia possibile l'emissione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

La Società può destinare una quota inferiore al 50 (cinquanta) per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, alla distribuzione di dividendi ai soci.

La Società può altresì destinare una quota inferiore al 50 (cinquanta) per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori dell'Impresa Sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La Società potrà destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché, dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni e iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema d'Impresa Sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'Impresa Sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi, beneficiando delle relative deducibilità fiscali.

#### **Articolo 18 – Lavoro nell'Impresa Sociale e coinvolgimento dei lavoratori**

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, il cui numero non può essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale e viene altresì previsto l'obbligo della tenuta di un apposito registro dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla Società, sono coinvolti, mediante la consultazione del sito internet della stessa, così da poter conoscere l'attività svolta dalla Società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

#### **Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione – trasformazione – fusione – scissione – cessione d'azienda**

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione non potrà essere in alcun modo distribuito ai soci, ma dovrà essere integralmente devoluto in conformità a quanto previsto.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda devono essere preservato l'assenza di scopo di lucro come stabilità dall'articolo 12 del D.lgs 3 luglio 2007 n. 112.

**Articolo 20 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

**Articolo 21 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste per le imprese sociali ed in quanto compatibili con la suddetta qualifica a quelle dettate per le società.

F.to Elisabetta Maria Luisa Carullo

F.to Stefano Ciappelli

F.to Tommaso Maurantonio Notaio